

**Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZIONE TERZA BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI BIS R.G. 730/2020**

**PER: TUNDO SILVIA** (TNDSL82B65D862U) nata a Galatina (Le) il 25/02/1982 e residente in Soletto (Le) al Viale Orsini n. 146, con abilitazione all'insegnamento per la cdc A028 conseguita in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017 tramite Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas), e con domanda di equipollenza presentata nel dicembre 2017, regione per cui ha partecipato al concorso Puglia per la cdc A028, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto ed anche al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero dell'Istruzione– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII**, in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Giuseppina Lotito**, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi con sede in Via Dalmazia,1 72100 Brindisi, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

### **NONCHÉ CONTRO**

**Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

### **NONCHÉ CONTRO**

**Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.**

### **Nonché nei confronti di**

**BELLE' Anna Maria (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1-73014- Gallipoli (Le)**

**MASTROROSA STANISLAO nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA**

***Per l'annullamento e/o nullità ove occorra***

Del Decreto Prot. n. 0004192 del 28/08/2020 dell'Usr Puglia Cpia 1 - Brindisi, avente ad oggetto la conferma dell'immissione in ruolo della ricorrente, nella parte in cui tale immissione in ruolo definitiva dovesse essere invece intesa con riserva e non già a pieno titolo.

Per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e-o connesso tra cui tutti gli atti e provvedimenti richiamati nelle premesse dell'impugnato provvedimento e, dunque: la Nota Ministeriale n. 39533 del 4/09/2019 della Direzione Generale per il personale scolastico, alla quale occorre far riferimento per la formazione dei neoassunti docenti a.s. 2019-2020, nel confermare il modello consolidato definito dal D.M. 850/2015 ivi compreso il piano di formazione; gli orientamenti forniti dal MIUR con nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0051650 del 27/12/2019; la relazione del Dirigente Scolastico, agli atti con Prot. N° 3246/07-06; il parere favorevole del Comitato di valutazione riunitosi in data 19 giugno 2020; il verbale dell'incontro redatto dalla prof.ssa Mongelli Paola, agli atti con Prot. N° 3268/07-06 del 22/06/2020.

La ricorrente ribadisce altresì l'impugnazione già proposta con i precedenti motivi aggiunti, dunque: del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 29/01/2020 tra la ricorrente e l'USR Puglia CPIA 1 Brindisi e del relativo allegato al contratto prot. 715 del 29/01/2020 nella parte in cui il predetto contratto si intende condizionato alla completa definizione del contenzioso in atto riguardante l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 85/2018 per la cdc A028.

La ricorrente ribadisce, inoltre la richiesta di annullamento degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo. Pertanto, insiste per l'annullamento: del provvedimento n. 10333 del 27/11/2019 a firma Miur, Ministero dell'Istruzione- USR Puglia- ATP Brindisi, avente ad oggetto "*Tundo Silvia- Classe di concorso A028 Matematica e Scienze nell'istruzione secondari di primo grado*", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo se intesa con riserva, e non a pieno titolo, della odierna ricorrente in quanto docente abilitata all'estero. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale nota o allegato pedissequo e di tutti gli atti e provvedimenti di formazione dell'impugnato provvedimento anche non conosciuti.

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti introduttivi: del decreto n. 17149 del 31/07/2019 a firma del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Dirigente p.t. Tiziana Sestan, Ufficio VIII, nonché di ogni pedissequa nota e/o allegato, nella parte in cui comunica all'odierna ricorrente il mancato riconoscimento del proprio titolo nel nostro Paese in relazione alla classe di concorso A028 (matematica e fisica nella scuola secondaria di primo grado). Nonché nella parte in cui il predetto decreto ha inteso riconoscere il titolo professionale della ricorrente per la sola classe di concorso A031, e non anche per la cdc A028. Nonché nella parte in cui il predetto decreto da un lato contiene l'avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma dall'altro lato dispone il rigetto nei confronti dell'odierna ricorrente. Nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di formazione dell'impugnato decreto, anche presupposti, ivi compresi quelli non conosciuti, laddove intesi in senso lesivo per l'istante, ivi compresi il decreto n. 912/19 e la nota n. 13065/19, se intesi, alla luce dell'impugnato decreto, nel senso di riconoscere alla ricorrente l'abilitazione all'insegnamento per la sola classe A031 e non anche per la classe A028.

Tanto premesso la ricorrente insorge per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

\*\*\*

### **IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

A seguito del contratto stipulato dalla ricorrente, quest'ultima – come si evince dal provvedimento specificato in epigrafe - ha sostenuto e superato l'anno di prova **a pieno titolo** senza alcuna riserva o limitazione.

Come dunque emerge pacificamente dal predetto atto gravato, la parte pubblica non ha posta alcuna condizione o riserva dopo il superamento dell'anno di prova della ricorrente.

Ne deriva che, come meglio sarà argomentato nei successivi motivi, è accaduto che la ricorrente è legata al proprio bene della vita non già da una situazione di mero fatto ma di diritto.

In particolare, la docente, abilitata all'estero, che ha partecipato al Concorso Semplificato, per la classe A028 regione Puglia, ambiva all'immissione in ruolo a pieno titolo, da cui è stata ingiustamente esclusa, avendo il Ministero dell'Istruzione riconosciuto la sola ammissione con riserva, peraltro dietro impulso processuale della stessa parte istante (Tar Lazio Sezione III bis NRG 10928/2019).

La ricorrente, contro le lesive statuizioni del Ministero dell'Istruzione, aveva mosso ricorso ai fini della piena spendibilità del proprio titolo per la classe A028 in Italia (Tar Lazio Sezione III bis NRG 13523/2019).

Invero, se il Ministero dell'Istruzione avesse correttamente ritenuto spendibile il titolo della ricorrente nel nostro Paese, l'istante sarebbe stata assunta in ruolo a pieno titolo.

Per tali ragioni, la ricorrente, con il presente ricorso si doleva dell'inserimento con riserva e non a pieno titolo, derivato dal mancato riconoscimento dell'abilitazione.

Tuttavia, nelle more, è altresì accaduto che la ricorrente ha superato l'anno di prova senza condizioni e, pertanto, con il presente atto di motivi aggiunti, l'istante impugna il provvedimento di definitiva immissione in ruolo nell'ipotesi in cui tale provvedimento sia ingiustamente inteso con riserva, sebbene non compaia alcun tipo di condizione ovvero riserva sullo stesso provvedimento gravato.

In tale ultimo caso, dunque, la ricorrente ripropone le doglianze dell'atto introduttivo per vizi di invalidità derivata, oltre a vizi propri.

#### **FATTO**

1. La ricorrente rientra tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.
2. La docente è infatti abilitata all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al Ministero dell'Istruzione entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.
3. In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, peraltro caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il Ministero ha permesso alla ricorrente la partecipazione al concorso con riserva.
4. La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO – LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
<b>TUNDO SILVIA</b>	Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas conseguido in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017	A028- A031 (abilitazione per cdc A031 già riconosciuta dal MIUR, ma non anche la cdc A028)

5. A seguito di domanda inviata dalla stessa parte ricorrente ai fini del riconoscimento del proprio titolo, il Ministero ha provveduto ad accogliere l'istanza per la seguente classe di concorso A031, non anche per la classe A028 (matematica alle scuole medie).
6. Viceversa, la ricorrente, anche attraverso eventuali misure compensative, chiede che le venga riconosciuto il titolo di abilitazione per la classe A028.
7. La ricorrente, per la classe A028, è stata immessa nel frattempo in ruolo, ma con riserva; viceversa, se le fosse stato riconosciuto il valore abilitante del titolo, la ricorrente sarebbe stata inserita *pleno iure*.
8. Tuttavia, nelle more, è altresì accaduto che allo scadere del periodo di prova, la ricorrente ha sostenuto la relativa valutazione e, pertanto – come emerge dallo stesso provvedimento gravato - la docente è stata immessa in ruolo a pieno titolo, senza alcuna riserva o condizione, a seguito del superamento del periodo di prova e della predetta valutazione favorevole.
9. Ne deriva dunque che l'Amministrazione ha superato la propria posizione iniziale, ed ha quindi riconosciuto il bene della vita, senza riserva alcuna, con conseguenziale accettazione della posizione soggettiva della ricorrente immessa in ruolo non più con riserva.
10. Per tali ragioni, la ricorrente propone le presenti doglianze.

## **MOTIVI**

### **I**

**OVE NON DOVESSE ESSERE RICONOSCIUTO IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE, L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI *EX PLURIMIS SENT. CONSIGLIO DI STATO N. 2981/2019*, NONCHÉ L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AVVENUTO CONSEGUIMENTO DEL BENE DELLA VITA, LA RICORRENTE SI DUOLE IN TALE CASO DELLA VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DELLA CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTI – DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 97 DELLA COSTITUZIONE – DELLA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR**

A seguito del superamento del concorso e della valutazione scaturita dopo l'anno di prova, è accaduto che il rapporto che lega la ricorrente al bene della vita non è di mero fatto ma di diritto.

La presente impugnazione ha dunque natura tuzioristica, valida cioè nella non credibile ipotesi in cui l'avvenuta immissione in ruolo dovesse essere intesa con riserva.

Infatti, dal provvedimento gravato non emerge alcun tipo di riserva ai fini della stabilizzazione lavorativa della docente.

Ne deriva, *per tabulas*, che la parte pubblica ha inteso mutare la iniziale posizione giuridica (e non di mero fatto) ed immettere perciò in ruolo la docente senza condizione - a seguito dell'avvenuto superamento dell'anno di prova - con derivante assorbimento di ogni altra originaria limitazione.

Pertanto, la stessa parte pubblica non ha promosso alcun tipo di appello contro l'inserimento della ricorrente, con la conseguenza di permettere la maturazione del giudicato che, seppure cautelare, tenuto conto delle caratteristiche della presente vicenda, ha comunque permesso alla docente di vedersi riconosciuto il bene della vita.

Pertanto, la natura pretensiva dell'interesse legittimo ha determinato il consolidamento della posizione soggettiva ricoperta dalla parte istante attraverso due “filtri” di valutazione, che hanno comprovato le capacità professionali della ricorrente e la legittimità della stessa a ricoprire l'ambita posizione lavorativa.

Tali sistemi di valutazione legittimanti sono il superamento del Concorso pubblico e il superamento dell'anno di prova: entrambi le circostanze testimoniano infatti come la docente non si trovi ad insegnare “per caso”, ma in ragione delle succitate valutazioni pubbliche idonee ad appurare il requisito del merito ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Peraltro, attorno ai principi dell'assorbimento e del consolidamento di posizione giuridiche soggettive scaturite da valutazioni concorsuali – a differenza di quanto invece possa accadere nei casi in cui non ci sia stata alcuna tipo di valutazione caratterizzata dal principio del merito - la giurisprudenza della Corte Costituzionale è stata chiara nello stabilire che: **“Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale” (Cort. Cost. Sent. n. 108/2009).**

Sul punto il Consiglio di Stato non ha limitato il predetto principio ai percorsi di abilitazione, ma lo ha esteso anche alle procedure concorsuali nel rispetto del più ampio canone di certezza del diritto: *“ Sicché va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell'esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell'esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133; Ad. Plen., 22 dicembre 2017, n. 13; Sez. VI, n. 2755 del 2011): tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista ‘una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare’ ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sent n. 2981/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).*

Nella stessa direzione, inoltre, va anche la giurisprudenza di Codesto Ill.mo TAR, scaturita dalle udienze stralcio (*ex plurimis*, cfr. sent. n. 9226/2020 Tar Lazio Sez. III bis).

Inoltre, non può essere trascurata la natura del bene della vita, ossia il lavoro, e del rilievo che esso assume nella nostra Costituzione ad impronta fortemente lavoristica.

In caso contrario, ossia nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento quanto sin qui argomentato e, dunque, nella non veritiera ipotesi in cui la ricorrente dovesse vedersi negato il bene della vita già acquisito - sempre che sia ontologicamente possibile poter negare *ex post* le

energie lavorative già spese e risultate idonee al raggiungimento del fine pubblico perseguito dalla stessa Amministrazione - la ricorrente eccepisce la violazione del principio del legittimo affidamento, tenuto conto che, come già detto in premessa, il rapporto che lega la ricorrente al bene della vita non è di mero fatto ma di diritto.

Inoltre, la ricorrente contesta la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi rispetto alla giurisprudenza sopra citata. Infatti, sarebbe assurdo che soltanto una parte del corpo docente possa vedersi riconosciuto il bene della vita, sulla base dei principi sanciti dalla predetta giurisprudenza, e non anche la docente a parità di condizioni, ossia a parità di consolidamento della propria posizione giuridica soggettiva rispetto ad altre analoghe.

Peraltro, la condotta della parte pubblica sarebbe anche censurabile sotto l'aspetto della buona fede e della diligenza, tenuto conto che l'Amministrazione, non avendo promosso appello contro l'inserimento con riserva, ha pacificamente accettato le richieste della docente.

Invero, l'esecuzione della misura cautelare, da cui è derivata l'assunzione della parte istante, scaturisce da una scelta dell'Amministrazione, qual è la mancata proposizione dell'appello che, per priorità logica, in caso di accoglimento del gravame in grado di appello, non avrebbe permesso l'assunzione della ricorrente.

C'è dunque un primo segmento discrezionale nella presente vicenda, che ha la priorità logica, e che consiste nella scelta dell'Amministrazione di non proporre appello, a cui ha fatto necessariamente seguito un altro segmento obbligatorio, ossia l'ottemperanza del comando giurisdizionale non contestato, il quale, a tal punto, non poteva non essere eseguito.

Da quanto sopra deriva dunque che la parte pubblica non può limitare le proprie considerazioni sostenendo che la ricorrente sia stata immessa in ruolo in quanto l'Amministrazione era tenuta ad eseguire l'ordinanza cautelare e il decreto monocratico e, pertanto, la ricorrente si troverebbe in ruolo in ragione della sola esecuzione del provvedimento cautelare.

Invero, l'Amministrazione era sì tenuta ad eseguire l'ordinanza cautelare nella misura in cui ha però essa stessa liberamente deciso di non appellare le prime statuizioni di Codesto Ill.mo TAR, senza perciò adire il grado di appello, nonostante fosse nelle condizioni di poterlo fare.

Ed ancora, nell'ipotesi in cui non dovesse riconoscersi il consolidamento della posizione soggettiva e, dunque, l'immissione in ruolo dovesse, per assurdo, essere intesa con riserva, non

può essere neppure sottaciuto il fatto che vede la docente subirebbe comunque un'assurda ingiustizia legata al dislivello contrattuale e giuridico esistente tra le due posizioni in atto: da un lato il Ministro dall'altro lato la ricorrente.

Ora, il predetto dislivello è per sua natura già esistente in ogni tipo di contenzioso tra privati ed Amministrazioni. Tuttavia, nel caso di specie si può dire che “al dislivello si aggiunge un altro dislivello”, si tratta del dislivello insito anche nella relazione di lavoro, che vede la parte datoriale - a maggior ragione se si tratta, come nel caso di specie, di parte pubblica - in una posizione di primazia di forze e strumenti rispetto alla parte ricorrente che rimane *capitis deminutio*.

\*\*\*

### **Ove occorra**

### **ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

#### **I**

***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'***

*Il MIUR ha provveduto al rigetto dell'istanza di riconoscimento presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990.*

*Lo stesso MIUR sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.*

*Per tali ragioni, il potere esercitato dal MIUR verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi.*

*Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990.*

*Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.*

*Tale modus operandi, insomma, contraddice le regole principali del rapporto interlocutorio tra cittadino e pubblica amministrazione.*

*Com'è noto, infatti, l'introduzione nel nostro ordinamento della l. n. 241/1990 ha generato un rilevante meccanismo democratico tra la parte pubblica e quella privata.*

*Tale meccanismo di interlocuzione, nel caso di specie, è stato completamente assente in quanto all'istante è stato impedito di prendere parte al predetto procedimento amministrativo in modo reale e sostanziale.*

*Quello che nelle vesti è un provvedimento ex art 10 bis, in sostanza, nei contenuti sembra invece descrivere un vero e proprio rigetto.*

## **II**

**ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.**

*Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il MIUR ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).*

*Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche come emerge dallo stesso nome del percorso abilitante: "Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas)".*

*Non è dato per nulla comprendere, dunque, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).*

*Viceversa, l'istante ha conseguito il proprio titolo abilitante ai fini dell'insegnamento anche della matematica.*

*Ne deriva che così come il più contiene il meno, la ricorrente – già abilitata per l'insegnamento in scienze degli alimenti – dovrà pure essere posta nelle condizioni di insegnare la materia principale del proprio corso ovvero matematica per la classe A028.*

*È infatti assurdo che, in maniera peraltro immotivata come verrà spiegato meglio nella successiva doglianza, la ricorrente possa insegnare in Italia la disciplina accessoria e non anche quella principale.*

*È pure giusto qui evidenziare un altro profilo, ossia il fatto che il MIUR non ha neppure disposto, come invece è accaduto in precedenza in casi analoghi, la possibilità per la ricorrente di svolgere la c.d. misure compensative per l'insegnamento della classe A028.*

*Peraltro, in questa sede è giusto ribadire come la matematica, a differenza di molte altre discipline del sapere (e: il diritto), sia la stessa in tutti i Paesi; e ciò vale sia per la Spagna quanto per l'Italia. Ciò dimostra quanto sia assurdo che la matematica appresa in Spagna dalla ricorrente, non possa essere riconosciuta, neppure tramite misure compensative, nel nostro Paese.*

*Peraltro, la condotta del MIUR viola la stessa attestazione rilasciata dalla Spagna, nel certificato a firma del Ministero dell'Educazione, dello Sport e della Cultura spagnolo, che prende in giusta considerazione la Laurea in scienze biologiche di cui la ricorrente è titolare, per concludere che l'istante potrà accedere all'insegnamento per biologia e materie "affini".*

*Invero, in Italia la laurea in biologia permette l'accesso all'insegnamento sia per biologia e sia per matematica alle scuole medie in quanto materia affine.*

*Da qui deriva che al fine di adeguare le prescrizioni spagnole a quelle italiane, ai sensi del diritto comunitario, il MIUR avrebbe dovuto almeno permettere l'espletamento delle misure compensative in favore della ricorrente.*

*Dunque, tanto sotto il profilo del diritto italiano quanto sotto quello del diritto spagnolo, una materia è comunque affine all'altra.*

*Nel nostro ordinamento la materia scienze per gli alimenti sono affini alla matematica; viceversa, secondo la disciplina spagnola la ricorrente può insegnare biologia e materia affini tra cui rientra senz'altro la matematica visto che in Italia i Laureati in biologia possono ovviamente insegnare matematica presso le scuole medie.*

### **III**

#### **OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST**

*Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).*

*Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.*

*Il MIUR, invece, nel contestato provvedimento si è limitato soltanto a sostenere che l'istante non abbia diritto al riconoscimento, senza specificare in concreto quale siano le vere cause impediti ai fini dell'accoglimento.*

*Tale aspetto merita senz'altro di essere messo in luce poiché si tratta di una vera e propria violazione di quello che, secondo una nota parte della giurisprudenza e della dottrina, è visto come diritto inviolabile della persona, ossia la sua piena partecipazione al procedimento amministrativo, che, nel caso in esame, non si è di certo esaurita tenuto conto dell'esclusione della docente.*

*Peraltro, come già si accennava sopra – ed è opportuno ribadire - il MIUR non ha neppure disposto le misure compensative per la classe di concorso A028.*

### **IV**

#### **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE**

*Come accade per ogni interesse legittimo di natura pretensiva, intanto l'istante sarà soddisfatta nella propria sfera giuridica in quanto potrà conseguire il bene della vita.*

*Ne deriva che nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo** del danno, quanto l'**elemento oggettivo**.*

*L'elemento soggettivo, dunque, consiste nel comportamento del MIUR che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028.*

*Ricorre pure l'elemento oggettivo del danno, tenuto conto che il MIUR oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.*

## V

### **ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

*Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del MIUR.*

Tanto premesso, la ricorrente con la presente azione

### **CHIEDE**

**Nel merito:** l'accoglimento dei presenti motivi aggiunti e del ricorso introduttivo nei limiti dell'interesse e delle domande ivi contenute. Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Pubblico impiego. Valore indeterminale – contributo unificato 325.00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 17/09/2020

Avv. Sirio Solidoro